

Rep. 4518 del 18.12.2017

**Convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo di San Giovanni Lupatoto, Zevio, San Martino Buon Albergo e Negrar in base all'art. 37, del d.lgs. 50/2016 e s. m. ed i.**

TRA

Il Comune di San Giovanni Lupatoto, con sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR), via Roma 18, codice fiscale 00360350235, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di San Giovanni Lupatoto Avv. Attilio Gastaldello, nato a Milano (Mi), il 22.05.1962, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, domiciliato per la carica assunta presso la sede municipale ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Zevio, con sede legale in Zevio, Via Ponte Perez, n. 2 codice fiscale 00660750233, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Diego Ruzza, nato a Cologna Veneta (VR) il 04 agosto 1973, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30.11.2017, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di San Martino Buon Albergo, con sede legale in San Martino Buon Albergo, Piazza del Popolo, n. 36 codice fiscale 00333790236, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Franco Giacomo De

Santi, nato a San Martino Buon Albergo (Vr) il 25.07.1953, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.11.2017, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Negrar, con sede legale in Negrar, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 37 codice fiscale 00251080230, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberto Grison, nato a Verona il 06.09.1956, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23.11.2017, esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO CHE:

- l'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiori a 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalla centrali di committenza dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

- ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di

forniture, servizi e lavori, ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- ai sensi del comma 4, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero, associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane, ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- l'articolo 216, comma 10 del d.lgs. 50/2016 (Disposizioni transitorie) stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del d.lgs. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221;

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che:

1) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

2) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

**PREMESSO, INOLTRE:**

- che i Comuni di San Giovanni Lupatoto, di Zevio, di San Martino Buon Albergo hanno sottoscritto la convenzione rep. 4474 del 26.01.2016;

- che il Comune di Negrar ha fatto richiesta di poter aderire alla convenzione e, a seguito di conferenza dei sindaci, si è disposto di sottoporre al Consiglio Comunale lo scioglimento anticipato dalla convenzione rep. 4474 del 26.01.2016 per procedere, contestualmente alla partecipazione del Comune di Negrar, ad aggiornarla alle nuove normative entrate in vigore per effetto del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e riapprovarne il termine di durata;

- che i comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio, San Martino Buon Albergo e Negrar hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 37 e 216, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. 69 del 29.11.2017 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Lupatoto, esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione n. 84 del 30.11.2017, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Zevio, esecutiva ai sensi di legge;

c) deliberazione n. 80 del 28.11.2017 adottata dal Consiglio Comunale di San Martino Buon Albergo, esecutiva ai sensi di legge;

d) deliberazione n. 70 del 23.11.2017 adottata dal Consiglio Comunale di Negrar, esecutiva ai sensi di legge;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

## **Capo I**

### **Finalità ed elementi di riferimento**

#### **Art. 1 (Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m ed i, ed è finalizzata a:

a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di

acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 37 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;

b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;

c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

3. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione degli stessi da parte dell'organo esecutivo.

4. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal D.lgs. n. 50/2016 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

5. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della

presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 4:

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016;

b) le procedure per l'affidamento di servizi di cui all'allegato IX del D.lgs. n. 50/2016;

c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dalla Parte III del D.lgs. n. 50/2016;

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi all'art.3 comma 2 lett. ii) n.1 del D.lgs. n. 50/2016;

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuato dall'art.180 del D.lgs. n. 50/2016, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dagli artt.183-186 del d.lgs. n. 50/2016.

6. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

7. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze, intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. ed i, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici

poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della L. n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

8. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del d.lgs. 50/2016;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge.

9. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, conv. in Legge n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011 e successivi interventi.

**Art. 2 (Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)**

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, il Comune di San Giovanni Lupatoto come ente capofila per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, del D.lgs. n. 50/2016. Giuridicamente la presente convenzione comporta l'attuazione di un mandato con rappresentanza ai fini civilistici. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, al Comune di San Giovanni Lupatoto, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Il Comune di San Giovanni Lupatoto istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 37,

del d.lgs. n. 50/2016.

3. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

4. I singoli Comuni associati svolgono autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

5. La struttura organizzativa istituita dal Comune di San Giovanni Lupatoto per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

6. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e

comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

### **Art. 3 (Operatività della convenzione e durata)**

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le medesime attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione, pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

## **Capo II**

### **Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati**

#### **Art. 4 (Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)**

1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate, in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, le

seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1.) collaborazione con il Comune associato in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dallo stesso con la procedura di affidamento da esperirsi;

a.2.) collaborazione con il Comune associato alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) definizione, in accordo con il Comune associato, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

a.5.) definizione, in collaborazione con il Comune associato, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.6.) definizione, in collaborazione con il Comune associato, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.7.) definizione e condivisione, in accordo con il Comune associato, di elenchi, albi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione,

immediatamente utilizzabili anche all'ente associato nelle procedure di affidamento di propria competenza;

a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con il Comune associato;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase della proposta di aggiudicazione, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla

gara;

b.3.5.) supporto alla fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.6.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.7.) gestione di tutte le attività sino alla proposta di aggiudicazione mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

b.3.8.) supporto nelle attività relative all'aggiudicazione non ancora efficace, in base agli articoli 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016, (comprova requisiti);

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) collaborazione con il Comune associato ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso il Comune associato, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

2. Il Comune designato come ente capofila, operante come Centrale unica di committenza, provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della

procedura di affidamento, sino alla proposta di aggiudicazione).

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 50/2016, dalle linee Guida ANAC e dall'art. 97 della Costituzione.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con il Comune associato interessato dalla procedura, per consentire allo stesso di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avvia la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

5. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune designato come capofila.

**Art. 5 (Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con il Comune associato alla convenzione)**

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari

nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori, servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza.

2. Il Comune associato comunica all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza entro il 10 settembre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

4. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere il Comune associato nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la

realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4, l'Ente capofila operante come Centrale unica di committenza può:

a) collaborare con il Comune associato per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega dello stesso gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016, e dagli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore fino all'emanazione delle linee guide ANAC e dei decreti attuativi del d.lgs. 50/2016 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;

b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui il Comune associato necessita;

c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

**Art. 6 (Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)**

1. I singoli Comuni aderenti, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ente capofila operante come Centrale unica di committenza, svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla

procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione dei fabbisogni attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal d.lgs. 50/2016 e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti entrambi i Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio delle procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla

programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base agli articoli 32 e 33, del d.lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema Avcpass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione e sua registrazione fiscale se prevista;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali modifiche o varianti in base all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di

committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi i Comuni associati, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.

**Art. 7 (Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e del singolo Comune associato in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)**

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 36 e 63 del d.lgs. 50/2016, il singolo

Comune associato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

**Art. 8 (Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)**

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni aderenti danno luogo:

a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti ai Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli

stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, il Comune associato definisce, in accordo con l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

**Art. 9 (Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)**

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di

valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, il cui elenco è tenuto da ANAC.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione Veneto, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

**Art. 10 (Affidamenti per acquisizioni di lavori inferiori ad Euro 150.000,00= e di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000,00 euro mediante procedure autonome).**

1. Ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni aderenti alla C.U.C. procedono autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00= e di lavori di importo inferiori ad Euro 150.000,00=, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa.

**Art. 11 (Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).**

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione del Comune associato alla presente convenzione, le procedure selettive per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-

assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della L. n. 381/1991, e Linee Guida ANAC in materia di terzo settore, sempre nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 2 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609, della L. n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

Restano di competenza dei Comuni associati: a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia vigenti.

**Art. 12 (Affidamento di beni, servizi e lavori per ragione di estrema urgenza)**

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'art. 63 del d.lgs. 50/2016, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori/servizi e forniture è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dall'art. 63 del d.lgs 50/2016, limitatamente ai casi definiti dal comma 2, lettera c), provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 50/2016, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

**Art. 13 (Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011 e come previsto dai rispettivi regolamenti.

**Art. 14 (Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)**

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto

dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'articolo 53 del d.lgs. 50/2016 e della Legge 241/1990, nei termini consentiti dalle medesime disposizioni sino alla fase dell'aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

**Art. 15 (Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ente capofila come Centrale unica di committenza)**

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni avviate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con il Comune associato:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso relativo all'esercizio della funzione rimane esclusivamente in capo all'ente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara, in quanto la gestione associata della procedura di gara non opera sulla qualifica di stazione appaltante che rimane, pertanto, in capo a ciascun comune aderente, sul presupposto che la Centrale Unica di Committenza è priva di personalità giuridica autonoma, ma si configura dotata di autonomia

operativa-funzionale.

3. Il Comune associato valuterà il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decide, nel rispetto della sua autonomia, se costituirsi o meno in giudizio.

### **Capo III**

#### **Organizzazione**

##### **Articolo 16 (Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di San Giovanni Lupatoto, individuato quale ente capofila. Ciascuno dei Comuni associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio associato. Ogni Comune si impegna altresì a contribuire fattivamente, con le modalità definite dalla Conferenza dei Sindaci, al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio delle modalità di erogazione del servizio.

2. Con deliberazione della Giunta di ciascun Comune associato saranno individuate le risorse umane necessarie al corretto funzionamento della struttura adibita a Centrale Unica di Committenza con indicazione del personale messo a disposizione.

3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa

operante come Centrale unica di committenza, al quale sono attribuite le funzioni relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, dovrà essere individuato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, scelto fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane messe a disposizione da ciascun Comune per l'unità organizzativa. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della

struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel Piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato come capofila.

9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line ed il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.

10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 ed ai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i. e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati si obbligano a definire un protocollo operativo nel quale specificare nel dettaglio l'eventuale diverso

riparto degli obblighi di pubblicazione di competenza degli associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati si impegnano a definire un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

**Art. 17 (Risorse umane impiegate presso la struttura organizzativa qualificata come Centrale unica di committenza)**

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati.

3. Tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento (servizi e forniture) e di Responsabile unico del procedimento (lavori)

**Art. 18 (Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce a figura idonea, individuata come P.O./Alta Professionalità, la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.

2. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il

Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;

a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;

b.3.4.) assistenza al Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o alla Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai concorrenti

partecipanti alle procedure.

b.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.8.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;

b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

b.3.10.) gestione di tutte le attività sino alla proposta di aggiudicazione a supporto del Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;

b.3.11.) trasmissione al Dirigente/Responsabile di servizio dei singoli Comuni degli atti endo-procedimentali di gara per l'adozione della determinazione di aggiudicazione e per gli atti correlati;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;

c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante

procedura negoziata.

3. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.

**Art. 19 (Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni e lavori.**

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al comma precedente:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal D.lgs. n. 50/2016, dai provvedimenti attuativi dello stesso con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 50/2016;

c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate

nel successivo comma 5;

e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto il compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. Il singolo Comune associato che acquisisce lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 nomina per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.lgs. n. 50/2016 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.lgs. n. 50/2016;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 50/2016;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti vigenti per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 216 del codice dei contratti;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 213, del D.lgs. n. 50/2016 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento

(per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:

a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione nel rispetto dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 3 del 2016, e successivi aggiornamenti;

b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:

b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anomale nel rispetto della procedura definita dall'art.97 del D.lgs. n. 50/2016;

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite

mediante il sistema AVCPass;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune individuato come ente capofila.

8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

#### **Art. 20 (Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)**

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del minor prezzo), la presidenza dello stesso è assunta dal Dirigente/Responsabile del servizio del Comune associato interessato

all'acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del d.lgs. 267/2000 (C.d.S., sez. III, sentenza 12.12.2014, n. 6139).

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 17 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sin tanto che non sarà attivato l'Albo dei Commissari tenuto presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. 50/2016 e relative linee guida;

c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 6-bis della L. n. 241/1990, e secondo l'orientamento consolidato dal giudice amministrativo;

d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività

nell'ambito dell'appalto.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente.

#### **Capo IV**

##### **Forme di consultazione tra gli enti associati**

##### **Art. 22 (Forme di consultazione tra i Comuni associati)**

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno semestrale, a seguito di convocazione del Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, si riuniscono per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

##### **Art. 23 (Definizione delle intese)**

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio individuati dai rispettivi ordinamenti interni dei comuni associati.

#### **Capo V**

## Rapporti finanziari tra gli enti associati

### Art. 24 (Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'Autorità di Vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, compensi commissari esterni, etc.);

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.).

4. Il Comune associato rimborsa all'ente individuato come capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nel suo esclusivo interesse.

5. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

6. Il rimborso dei costi diretti da parte dell'ente associato a favore del Comune individuato come capofila avviene con cadenza trimestrale, su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

7. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune designato come ente capofila. I costi di investimento o "generali" sono ripartiti tra i Comuni associati in forma uguale.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 31 ottobre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare all'ente associato per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e il loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione al Comune associato.

#### **Art. 25 (Risorse strumentali)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. Il Comune associato mette a disposizione del Comune individuato come

ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.

3. I Comuni aderenti adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

## **Capo VI**

### **Disposizioni generali e finali**

#### **Art. 26 (Riservatezza)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori,

servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

#### **Art. 27 (Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della L. n. 190/2012 e s m. ed i. con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato dal Comune designato come ente capofila, previo coordinamento con gli altri comuni associati.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, favorendo ogni opportuna forma di coordinamento dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ciascun Comune.

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (PTPCT) adottato dal proprio Comune. I Comuni associati assumono impegno ad applicare il Protocollo di Legalità approvato dalla Regione Veneto, dagli Uffici Territoriali di Governo del Veneto, dall'Anci e dall'Upi nel luglio 2014 e successivamente aggiornato.

4. Restano ferme le funzioni e le competenze in materia di organizzazione interna, di gestione del rapporto di lavoro, di procedimenti disciplinari in capo a ciascun Comune per i rispettivi dipendenti in base al rapporto organico esistente.

**Art. 28 (Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 18, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

**Art. 29 (Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s. m.e i. e del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino

elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

#### **Art. 30 (Recesso dalla convenzione)**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente.

3. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 31 (Scioglimento della convenzione)**

1. I Comuni aderenti sciogliono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori,

beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

#### **Art. 32 (Risoluzione delle controversie)**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

#### **Art. 33 (Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)**

I. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa alla effettuazione di procedure coordinate.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012.

Per il Comune di San Giovanni Lupatoto

Il Sindaco

Avv. Attilio Gastaldello

Per il Comune di Zevio

Il Sindaco

Dr. Diego Ruzza

Per il Comune di San Martino Buon Albergo

Il Sindaco

Dott. Franco Giacomo De Santi

Per il Comune di Negrar

Dott. Roberto Grison